

**Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia
PER IL REINSERIMENTO SOCIALE**

(Registrato al rep. n. 520/2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione regionale)

**Regolamento
dei GRUPPI TECNICI OPERATIVI**

luglio 2021

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dei Gruppi tecnici operativi (GTO) anche nel caso di coinvolgimento degli Enti del terzo settore (ETS).

In particolare, l'art. 55 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio dell'attività di programmazione e organizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di interesse generale, di cui all'art. 5 del medesimo Codice, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento nel **rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241**. Di particolare interesse per le finalità del presente documento è l'istituto della co-programmazione che, secondo le disposizioni del citato Codice, si realizza con un'istruttoria partecipata e condivisa nella quale il quadro di conoscenze e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti gli enti del Terzo settore partecipanti al procedimento.

A tal proposito, anche legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), pur non utilizzando espressamente il termine di "co-programmazione", ne contiene i riferimenti normativi. In particolare la co-programmazione è considerata dalla l.p. 13/2007 come una procedura distinta e specifica rispetto alla più generale programmazione sociale, o, meglio, si innesta in essa completandola e/o integrandola con riferimento a specifici bisogni ed interventi, supportando le amministrazioni nella pianificazione degli stessi, nonché fornendo elementi utili alla scelta dello strumento migliore per la loro gestione.

Ciò premesso, in riferimento agli interventi definiti all'articolo 1 del Protocollo d'intesa la co-programmazione ha l'obiettivo di declinare le Linee di indirizzo allegate al Protocollo in chiave operativa, attraverso una procedura amministrativa specifica. A partire dalle finalità e prospettive individuate nelle Linee di indirizzo, la co-programmazione, relativamente ad un bisogno specifico, può sviluppare in maniera articolata e collaborativa, con gli enti del territorio e con altri soggetti ritenuti significativi un Programma d'azione ritenuto efficace per incidere sul problema da affrontare.

Nell'ordinamento provinciale la co-programmazione è un procedimento amministrativo e, come tale, deve rispettare i principi e la disciplina contenuti nella l.p. 23/1992. Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni ANAC che riconoscono il ruolo proattivo degli enti del Terzo settore nella programmazione degli interventi, è necessario **porre adeguata attenzione nel prevedere le idonee misure di prevenzione dei conflitti di interessi**.

Nello svolgimento del procedimento di co-programmazione deve essere garantito il rispetto dei principi in materia di trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse secondo quanto previsto dalle *"Linee Guida in materia di co-programmazione di interventi socio-assistenziali"* di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 eventualmente integrate con la specifica normativa nazionale di settore.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Nel presente regolamento sono contenute le norme relative all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dei Gruppi tecnici operativi (GTO).

Art. 2 – Compiti dei GTO

L'articolo 3 del Protocollo d'intesa Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol) attribuisce ai GTO i seguenti compiti:

- 1) l'elaborazione di specifici Programmi d'azione in coerenza con le Linee di indirizzo;
- 2) l'attuazione e il coordinamento tecnico degli interventi previsti dall'art. 1 del Protocollo.

Art. 3 - Articolazione dei GTO

I GTO sono suddivisi nelle seguenti aree tematiche:

- a) reinserimento sociale, legami familiari e cultura;
- b) lavoro;
- c) salute;
- d) minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;
- e) giustizia riparativa e mediazione penale;

Art. 4 – Enti e strutture competenti per le attività dei GTO

Ai fini amministrativi la gestione delle attività del GTO è attribuita all'ente o alla struttura della Provincia autonoma di Trento competente in via prevalente nelle materie del GTO secondo la l'attribuzione riportata nella seguente tabella

| ENTE O STRUTTURA COMPETENTE | GRUPPO TECNICO OPERATIVO |
|---|---|
| PAT - UMSE Sviluppo rete dei servizi | Reinserimento sociale, legami familiari e cultura |
| PAT - Agenzia del lavoro | Lavoro |
| PAT - Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza | Salute |
| CGM- Ufficio di Servizio sociale per minorenni di Trento | Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile |
| Regione Trentino Alto Adige – Ripartizione III | Giustizia riparativa e mediazione penale |

Art. 5 – Modalità di definizione dei Programmi d'azione

Per la definizione dei Programmi d'azione i GTO assumono autonomamente la modalità di partecipazione ritenuta più idonea. In particolare l'eventuale coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso la procedura della co-programmazione è una scelta autonoma dell'ente o della

struttura provinciale a cui fa riferimento il GTO determinata dall'oggetto delle attività da inserire nel Programma d'azione, della conoscenza dei bisogni, delle previsioni in merito alle modalità di affidamento del servizio/intervento, dalla disponibilità di competenze e risorse per gestire la procedura di co-programmazione.

Art. 6 – Coordinatori dei GTO

L'ente o la struttura provinciale competente dell'attività del singolo GTO individua il componente del Gruppo a cui affidare l'attività di coordinamento del gruppo stesso. Il coordinatore ha funzioni di direzione e coordinamento del gruppo in particolare:

1. redige il cronoprogramma delle attività da svolgere al fine della definizione del Programma d'azione;
2. convoca secondo le necessità, gli incontri del gruppo, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori;
3. redige con frequenza almeno annualmente un report sull'attività svolta e predispone il Programma d'azione da sottoporre alla Commissione tecnica.

Art. 7 - Convocazioni

I GTO sono convocati dal coordinatore del GTO, mediante comunicazione telematica degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire ai destinatari con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, almeno tre giorni utili prima delle riunioni. Le riunioni si svolgono preferibilmente in via telematica.

Art. 8 - Riunioni e processi verbali

I processi verbali delle riunioni dei GTO vengono redatti e conservati nell'archivio dell'ente o della struttura provinciale competente. Nel caso in cui il GTO attivi la procedura di co-progettazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione - per evitare che i soggetti partecipanti alla co-programmazione possano trovarsi nella successiva fase dell'affidamento in una posizione di vantaggio competitivo nei confronti di altri potenziali interessati - il materiale raccolto, quello elaborato e i verbali delle riunioni sono assoggettati alla disciplina della trasparenza e pertanto sono pubblicati sui siti istituzionali degli enti o delle strutture provinciali competenti.

Art. 9 - Conferenza dei coordinatori dei GTO

Per promuovere l'unitarietà dell'iniziativa ed individuare gli ambiti di integrazione delle azioni previste nei Programmi d'azione i coordinatori dei GTO prima della trasmissione del Programma alla Commissione tecnica si riuniscono in conferenza, preferibilmente per via telematica, al fine di un aggiornamento reciproco in merito alle azioni programmate. La conferenza è convocata su richiesta dei coordinatori in ogni altra occasione in cui sia ritenuto opportuno un momento di coordinamento reciproco.

La conferenza è presieduta dal coordinatore dei GTO individuato nella prima riunione. E' compito del presidente convocare la Conferenza definirne l'ordine del giorno e coordinare i lavori.

Art. 10 – Rapporti con la Commissione tecnica

I GTO trasmettono alla Commissione tecnica, nei tempi preventivamente concordati, i Programmi d'azione per le verifiche di cui all'art 2 comma 6, lettera c) del Protocollo d'intesa.

Allegato: schema delle attività dei GTO

